

REP. N.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

UFFICIO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RI-
STRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE "EX DEPOSITO SALI" DI BRE-
SCIA DA DESTINARE A SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DI BRE-
SCIA DELL'UFFICIO REGIONALE PER LA LOMBARDIA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno, del mese di, negli
uffici dell'Ufficio Regionale per la Lombardia dell'Amministrazione dei Mo-
nopoli di Stato

AVANTI A ME

....., ufficiale rogante, domiciliato per la carica presso la sede
dell'Ufficio Regionale per la Lombardia

SONO COMPARSI

da una parte:

**l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – Ufficio Regio-
nale per la Lombardia - (Cod. Fisc. C.F.00930050588 e P. IVA 00943931006),
con sede in Milano, Via San Marco, 32, in persona del Direttore Regionale,
ing. Francesco De Donato, nato a Chieti (CH) il 27.05.1952, domiciliato per la
carica presso la sede dell'UFFICIO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
(in seguito la "Committente")**

dall'altra parte:

l'Impresa, con sede in,
Via, n., iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio di al numero
....., Codice Fiscale e Partita IVA, rappresen-
tata dal suo Legale Rappresentante e Direttore Tecnico signor
..... nato a il, domiciliato
per la carica presso la sede della Società, (in seguito l'“Appaltatore”).

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di riceve-
re questo Atto ai fini del quale

PREMETTONO CHE

1. ai sensi dell'art. 93 comma 5 D.Lgs. 163/06 s.m.i. è stato redatto il Progetto
esecutivo per l'affidamento di lavori di “RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMMOBILE “EX DEPOSITO SALI” DI BRESCIA DA DESTINARE
A SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA DELL'UFFICIO RE-
GIONALE PER LA LOMBARDIA”.
2. il Responsabile del Procedimento ha approvato, in contraddittorio con i
progettisti ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 554/99 s.m.i., la conformità del Progetto
esecutivo alla normativa vigente;
3. la Committente ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta ex art. 55
del Codice degli appalti, adottato con D.Lgs. n. 163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'IMMOBILE “EX DEPOSITO SALI” DI BRESCIA DA DESTINARE
A SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA DELL'UFFICIO RE-
GIONALE PER LA LOMBARDIA.
4. Il criterio di aggiudicazione era quello del ribasso sull'importo dei lavori
posti a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;.

5. Con determinazione dirigenziale n..... del la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata, rendendo l'aggiudicazione stessa definitiva;

6. Il responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trenta giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data, che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

7. L'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno al n.;

8. L'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 554/99, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

9. è stato acquisito il certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, protocollo numero del (inserire numero del certificato camera di commercio – validità sei mesi), acquisito al protocollo generale della “Stazione appaltante” in data....., al n., dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta “antimafia”;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Parte Prima

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

10. Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

11. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE "EX DEPOSITO SALI" DI BRESCIA DA DESTINARE A SEDE DELLA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA DELL'UFFICIO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – CUP G83J07000120001 - specificatamente indicati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito "C.S.A.") che si richiama integralmente.

12. Le opere da realizzare sono quelle previste dal C.S.A. che si richiama integralmente, dal progetto esecutivo e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'unito Capitolato Speciale d'Appalto e, ancorché non allegati:

- a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- b) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145/2000 ("Capitolato Generale");
- c) Il Capitolato Speciale Tipo redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici nella versione aggiornata al 1990 conservata agli atti della stazione appaltante;

- d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, i progetti delle strutture e degli impianti, descrizioni e prescrizioni tecniche degli impianti e delle opere edili;
- e) Piano della sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, le eventuali proposte integrative al predetto piano nonché il piano operativo di sicurezza di cui all'art.131, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- f) La lista delle categorie di lavoro e forniture;
- g) Elenco prezzi unitari;
- h) L'offerta economica presentata in sede di gara;
- i) Cauzione definitiva prodotta dall'Appaltatore;
- j) Polizze assicurative prodotte dall'Appaltatore;

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.; (II) piano di sicurezza e coordinamento nonché, eventuali proposte integrative al predetto piano nonché il piano operativo di sicurezza di cui all'art.131, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; (III) bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 7 del C.S.A. ["DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO"] e che si intendono integralmente richiamate.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) C.S.A.;
- c) piani di sicurezza;

- d) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara”, dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta economica;
- e) Altri documenti allegati al presente Contratto;
- f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).

Si richiama l’art. 7 del C.S.A. [“DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO”].

ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO - INVARIABILITÀ

1. L’importo complessivo dei lavori a corpo compresi nell’appalto ammonta ad Euro _____ IVA esclusa, risultante dal ribasso unico percentuale che l’Appaltatore ha offerto in sede di gara.
2. Nell’importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi Euro 39.085,60 IVA esclusa, non soggetti a ribasso, per gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.
3. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.
4. Trova applicazione, qualora ricorrano i presupposti, la disciplina stabilita ai successivi commi del citato art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. La Committente può ordinare variazioni in aumento o in diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 35 del C.S.A.

Parte Seconda

ART. 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, entro **trenta giorni** dall’aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve consegnare alla Committente:
 - eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento

(P.S.C.) ex art. 131, comma 4, del D.Lgs. 163/06;

- il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 131, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e dall'art. 9 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, nonché secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 13 [“CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI”] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 – CONDOTTA LAVORI E DIRETTORE TECNICO CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006).

6. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

7. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

8. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 8 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipen-

denti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal C.S.A., dal "Bando di Gara" e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato C.S.A., dal "Bando di Gara" e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

ART. 10 – DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga a applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta). Dell'emissione di ogni Certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la

Cassa Edile, ove richiesto.

2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente o a esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate a garanzia non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti l'appaltatore non

può opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Si richiama l'art. 48 del C.S.A. .

ART. 11 - OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 7 ["DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO"] del C.S.A..

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.9 del C.S.A. ["DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO"] con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committen-te, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione

tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

ART. 13 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al dell'importo contrattuale mediante fideiussione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 32 [“GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA”] del C.S.A..

ART. 14 - ASSICURAZIONI

1. Al presente Contratto sono allegate:

- copia della polizza C.A.R. che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- copia della polizza che assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) nel corso dell'esecuzione dei lavori; ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.P.R. 554/99 per un massimale di e 2.000.000,00;

(ovvero)

“Le polizze assicurative devono essere trasmesse al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori”;

2. Le polizze dovranno essere redatte conformemente agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 123/2004;

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 34 [“ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA”] del C.S.A. .

ART. 15 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli artt.21 [“PAGAMENTI IN ACCONTO”] e dall'art. 22 [“PAGAMENTI A SALDO”] del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

ART. 16 – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1. Le somme spettanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante:

a) ordinativi su ordini di accreditamento intestati a nome dell'Assuntore ed esigibili nella Sezione di Tesoreria Provinciale designata dall'Assuntore stesso;

OPPURE

b) ordinativi su ordini di accreditamento estinguibili mediante una delle seguenti modalità agevolative previste dal D.P.R. 10/02/1984 n. 21:

1) accreditamento per ordine del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

- 2) accreditalmento in conto corrente bancario, intestato al creditore presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;
- 3) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurativo, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;
- 4) accreditalmento in conto corrente postale intestato al creditore;
- 5) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spesa a suo carico.

In ogni caso l'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nella forma designata.

EVENTUALMENTE

Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditalmenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti: CODICE I-BAN _____ CIN _____ ABI _____ CAB _____ C/C _____ intestato a _____].

ART. 17 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 18 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, come previ-

sto dall'art. 14 del C.S.A., è di 330 (trecentotrenta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19 [Penali per ritardo nei lavori].

3. Si richiama quanto stabilito dall'art. 15 [Sospensione e Proroghe] del C.S.A, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Cap. Gen. e dall'art. 133 del Regolamento.

ARTICOLO 19 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato per l'ultimazione, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare alla penale pecuniaria pari allo 0,10% per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 16 del C.S.A. ["PENALI IN CASO DI RITARDO"] e secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 3 del D.P.R. 554/99. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

3. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori e della penale potrà essere dedotto in corso d'opera nonché nel conto finale.

ART. 20 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 43 [Subappalto] del C.S.A.

Parte Terza

ART. 21 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi della Committente.
2. Si richiamano integralmente gli artt. 35 [Variazioni dei lavori] e 37 [Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi] del C.S.A.
3. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo.
5. Relativamente al maggiore importo dei lavori sarà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 22 - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 51 del C.S.A. [“TERMI-NE PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE”].
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art.3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (art. 44 del C.S.A. [“RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO”]);
- e) nei casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori (art. 16 del C.S.A. [“PENALI IN CASO DI RITARDO”]);
- f) nei casi previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto.

2. In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

5. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ.

6. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART. 24 – RECESSO DELLA COMMITTENTE

1. Si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 34 comma 1 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

2. Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro na-

tura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale, D.M. 145/2000.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte (I.V.A. esclusa) e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.
3. In particolare resterà a carico dell'Appaltatore ogni onere relativo alla richiesta del permesso occupazione suolo pubblico ed al pagamento della relativa tassa;
4. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente: Via San Marco, 32 – 20121 Milano;

L'Appaltatore: _____

2. Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indi-

rizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Io ufficiale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li

La Committente

L'Appaltatore
